COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione all'Opera Nazionale Invalidi di guerra delle facilitazioni previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'acquisto dei medicinali. (3806) 563

PRESIDENTE 563, 564, 565
TANTALO, *Relatore* 563
BARTOLE 564
CERAVOLO MARIO 565
SCARONGELLA 565
JERVOLINO, *Ministro per la sanità* . . . 565

Proposte di legge (*Rinvio*):

LEONE RAFFAELE e ARMATO: Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi civili. (3283) 565

PRESIDENTE 565
SORGI, *Relatore* 565

TITOMANLIO VITTORIA: Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. (3667) 566
PRESIDENTE 566

La seduta comincia alle 10,5.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferrari Giovanni e Gennai Tonietti Erisia.

Discussione del disegno di legge: Estensione all'Opera Nazionale Invalidi di guerra delle facilitazioni previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'acquisto dei medicinali (3806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione all'Opera nazionale invalidi di guerra delle facilitazioni previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'acquisto dei medicinali ».

Il Relatore, onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Come è noto, questo disegno di legge tende ad estendere all'Opera nazionale invalidi di guerra le facilitazioni previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692. Queste facilitazioni si concretizzano nello sconto del 17 per cento sul prezzo di vendita dei medicinali: 5 per cento a carico dei farmacisti e 12 per cento a carico dei produttori.

Oggi l'O.N.I.G. gode, soltanto, della riduzione del 5 per cento, in applicazione dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 423.

Perché si è giunti a questo disegno di legge? Perché si è ritenuto che con l'attribuzione all'O.N.I.G. di una serie di compiti, oltre quelli istituzionali, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni, e cioè con l'affidare all'Opera in base alla legge 3 aprile 1958, n. 469, l'assistenza medico-sanitaria anche per infermità non dipendenti da cause belliche, a favore di invalidi di guerra incollocabili e dei loro familiari, essa sia venuta assumendo una speciale fisonomia non dissimile, anzi eguale a quella degli altri enti assistenziali. Questi enti e cioè l'I.N.A.M., l'I.N.A.D.E.L., l'E.N.P.A.L.S., l'E.N.P.A.S. e l'E.N.P.A.D.E.P. fruiscono della riduzione del 17 per cento. Pertanto, sarebbe creata una sperequazione a danno dell'O.N.I.G., la quale in più di una circostanza ha sollecitato la concessione di uno sconto sull'acquisto dei medicinali per un importo pari al 17 per cento.

L'articolo unico del disegno di legge in discussione, inoltre, non si limita *sic et simpliciter* ad estendere all'O.N.I.G. l'applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, ma precisa che questo sconto deve essere determinato nella misura fissa del 17 per cento. Questa mancata estensione alla lettera del detto articolo 4 è motivata dal fatto che il terzo comma dell'articolo 4 stesso, che autorizza il Ministro della sanità a fissare uno sconto anche in misura superiore al 17 per cento, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale del 16 dicembre 1960, n. 70.

Per queste ragioni, e poiché appare indubbiamente opportuna l'estensione di una norma di tal genere, il relatore propone l'approvazione del disegno di legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Io ricordo perfettamente il testo della legge 4 agosto 1955, n. 692. Quali erano i presupposti di quella legge? I presupposti erano stati l'assunzione dell'assistenza e dell'onere dell'assistenza da parte degli enti mutualistici nei confronti dei pensionati per invalidità e vecchiaia, i quali non sempre avevano versato i contributi e per i quali necessitava un gettito col quale far fronte a questo onere, che il legislatore intendeva imporre agli enti mutualistici stessi.

Io, già in quella circostanza, avevo fatto presente dei dubbi di costituzionalità, che opportunamente ora il Relatore ha richiamato e che vengono riportati in calce alla relazione governativa. La proposta di legge in esame, contrariamente a quanto disponeva la legge n. 692, stabilisce che la misura dello sconto globale, da ripartirsi fra produttori e farmacisti (e questi ultimi già da tempo hanno fatto una convenzione con l'O.N.I.G. per cui si sono assunto l'onere dello sconto del 5 per cento per gli invalidi di guerra) è fissata nel 17 per cento.

La questione, pertanto, in discussione sarebbe relativa al 12 per cento a carico dei produttori. E, quindi, si dice, in calce alla relazione governativa, che ciò è stato stabilito proprio in ossequio alla sentenza n. 70 del 16 dicembre 1960 della suprema Corte Costituzionale, che intese stabilire in misura fissa e definitiva l'entità dello sconto nel 17 per cento.

Però la relazione governativa e il relatore hanno omesso di leggere la sentenza predetta, la quale dichiarando la incostituzionalità di quel comma, partiva da una premessa che non possiamo non tenere presente, quella, cioè, di assicurare, con mezzi adeguati, l'assistenza farmaceutica nella misura più estesa possibile a tutti i pensionati per invalidità e vecchiaia. La sentenza della Corte Costituzionale ha richiamato la finalità primaria del legislatore. Voi, diceva, non avete fatto una legge riguardante la misura dello sconto, voi avete fatto una legge che garantisca un *quid* per l'assistenza farmaceutica ai pensionati per invalidità e vecchiaia. Queste sono le finalità e, in base a queste finalità, c'è stata quella richiesta di incostituzionalità della Suprema Corte.

Ora, onorevoli colleghi, lungi da me pensare che si possano mettere in discussione i benefici di una categoria, quale quella dei mutilati e invalidi di guerra. Io credo che nessun produttore e nessun farmacista penserà di sottrarsi a questo dovere patriottico, tanto che la Federazione dei farmacisti di sua spontanea iniziativa, con convenzione propria, ha fatto lo sconto del 5 per cento.

Però stiamo attenti, perché ci potremmo trovare di fronte ad una eccezione di incostituzionalità. Le finalità sono diverse. Vogliamo votare questo beneficio per la categoria degli invalidi e mutilati di guerra? Facciamolo, con una legge apposita e non con un richiamo ad una norma, che è già stata inficiata di incostituzionalità dalla suprema Corte e con una motivazione che sia diversa da quelle finalità che il legislatore tenne presenti – e la Corte Costituzionale le ha richiamate in prima linea – nello stabilire quella norma.

Per queste ragioni, e anche perché credo che sarebbe opportuno conoscere quanti sono coloro che verrebbero a beneficiare dello sconto (con la legge del 3 aprile 1958, n. 469, venne affidata all'O.N.I.G. l'assistenza medico-sanitaria a favore degli aventi diritto e dei loro familiari, anche per infermità non acquisite per cause belliche), chiedo un rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartole ha sollevato due eccezioni: una concerne la dubbia costituzionalità della legge e l'altra la necessità di conoscere quale sarà l'onere a carico dei produttori e dei rivenditori dei medicinali. Su quest'ultimo punto penso che il Governo possa dare qualche delucidazione alla Commissione.

CERAVOLO MARIO. Sono preoccupato poiché ricordo che la legge del 1955 si riferiva allo sconto per quei medicinali che venivano consumati negli ambulatori degli enti. Come si fa a discriminare tra i prodotti usati negli ambulatori e quelli usati altrove? Il provvedimento in esame non è forse idoneo a raggiungere lo scopo desiderato, che non mi pare sia quello limitato, di cui alla legge del 1955, alla quale ci si vorrebbe riferire. Per non fare una legge inutile, per portare un effettivo beneficio agli invalidi di guerra, dovremmo consentire ai beneficiari di presentarsi con una tessera qualsiasi nelle farmacie e di pagare con il 17 per cento in meno le medicine. Ma, in questo caso, potrebbero verificarsi degli abusi. Secondo me dovrebbero essere gli enti ad avere il 17 per cento di sconto per poi elargire i medicinali agli invalidi. Non ritengo applicabile il provvedimento così come è redatto e, perciò, chiedo che sia ripresentato con le opportune modificazioni.

SCARONGELLA. Non basta modificarlo. Il disegno di legge deve essere impostato diversamente per le obiezioni di fondo illustrate dall'onorevole Bartole.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Onorevoli colleghi, per la seconda eccezione riguardante il numero di coloro che verrebbero a beneficiare del provvedimento condivido pienamente l'opportunità di un'accurata indagine per accertare il numero dei beneficiari, cioè degli invalidi di guerra e dei loro familiari. Purtroppo, al riguardo non esistono statistiche se non per approssimazione. Se la Commissione si orienta per un rinvio, chiedo che il disegno di legge sia frattanto trasmesso alla Commissione affari costituzionali affinché sia espresso un parere preciso sull'altra questione, relativa alla costituzionalità del provvedimento. A mio modo di vedere, non dovrebbe esistere in merito alcuna preoccupazione. Comunque, per un eccesso di zelo, rinviamo pure la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a due proposte. La prima è di un rinvio per procedere a un'indagine statistica sul numero dei beneficiari. La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La seconda proposta è che, nel frattempo, il disegno di legge sia trasmesso per un parere di costituzionalità alla I Commissione permanente (Affari costituzionali). Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la Commissione mi autorizza a rivolgere domanda in tal senso al Presidente della Camera.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele e Armato: Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (3285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele ed Armato: « Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili ».

Il Relatore, onorevole Sorgi, ha facoltà di svolgere la relazione.

SORGI, *Relatore*. Mi duole di dover chiedere il rinvio della discussione di questa proposta di legge, ma da parte sia dell'associazione interessata sia di altri colleghi, mi è giunta la richiesta di un maggiore approfondimento del problema, poiché occorre apportare emendamenti e fare alcuni accertamenti. Per tali motivi, chiedo il rinvio e prego l'onorevole Presidente di fare in modo che la proposta di legge venga iscritta all'ordine del giorno a distanza non eccessiva di tempo. È stato approvato recentemente un disegno di legge che riconosce per la prima volta nella legislazione italiana una rappresentanza dei mutilati ed invalidi civili. È necessario che questo nuovo ente abbia una disciplina democratica ed un controllo adeguati, ma occorre procedere con cautela.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare contro questa proposta di rinvio, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: Modificazione della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (3667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Titomanlio Vittoria: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana ». Poiché il relatore, onorevole Gotelli Angela, è in questo momento assente, propongo che la discussione del provvedimento di cui sopra venga rinviata ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI